



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 89/14**

Lussemburgo, 25 giugno 2014

Sentenza nella causa C-76/13  
Commissione/Portogallo

**Il Portogallo è condannato a una somma forfettaria di 3 milioni di euro e a una  
penalità di 10 000 euro per ogni giorno di ritardo, per non aver dato esecuzione ad  
una sentenza per inadempimento della Corte**

*La Corte riduce l'importo proposto dalla Commissione, tenendo conto, tra l'altro, del fatto che la  
capacità contributiva del Portogallo è diminuita in seguito alla crisi finanziaria*

La società Portugal Telecom (PTC) è il maggiore operatore di telecomunicazioni in Portogallo, presente anche in numerosi altri paesi, soprattutto nei paesi lusofoni (infatti gestisce in Brasile la rete mobile più importante dell'emisfero australe). Nel 1995 la PTC ha ottenuto dal governo portoghese la gestione economica esclusiva del servizio pubblico delle telecomunicazioni. In linea di principio, la gestione le è stata concessa fino alla liberalizzazione dell'attività conformemente al diritto dell'Unione.

La direttiva «servizio universale»<sup>1</sup>, adottata nel 2002, prevede che ogni Stato membro debba designare i fornitori del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Tale direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 24 luglio 2003.

Nel 2005 la Commissione ha avviato contro il Portogallo un procedimento precontenzioso poiché la PTC, dopo il 2003, aveva continuato a fornire il servizio universale a titolo esclusivo e la sua designazione non era stata effettuata secondo la procedura prevista dalla direttiva. Nel 2009 la Commissione ha proposto contro il Portogallo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte, con sentenza del 7 ottobre 2010<sup>2</sup>, ha dichiarato che, per quanto riguarda la designazione del fornitore del servizio universale, il Portogallo non aveva correttamente recepito le disposizioni della direttiva né garantito l'applicazione pratica di tali disposizioni.

Dopo aver ingiunto al Portogallo di conformarsi entro il 7 giugno 2011 agli obblighi derivanti dalla sentenza del 2010, la Commissione, considerando che la sentenza non era ancora stata eseguita, ha deciso di proporre nel 2013 un nuovo ricorso per inadempimento. La Commissione, sostanzialmente, ritiene che il contratto di concessione concluso con la PTC sia ancora in vigore e che le imprese incaricate di fornire il servizio universale non siano ancora state designate mediante un procedimento conforme al diritto dell'Unione. Al riguardo, la Commissione sottolinea che il Portogallo ha avviato la procedura di gara per la selezione dei fornitori del servizio universale solo nel mese di ottobre del 2012, mentre la nuova legislazione diretta ad abrogare la normativa contraria al diritto dell'Unione entrerà in vigore solamente il 1° giugno 2014. Inoltre, la risoluzione del contratto di concessione concluso con la PTC non è prevista prima del 2025. La Commissione chiede che il Portogallo sia condannato a pagare una penalità di 43 500 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2010 nonché una somma forfettaria di 5 000 euro per ogni giorno trascorso tra la data di pronuncia della sentenza del 2010 e la data in cui il Portogallo si sarà conformato alla stessa ovvero la data in cui la Corte emetta la sentenza nel nuovo procedimento per inadempimento (ovvero la presente sentenza).

<sup>1</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

<sup>2</sup> Sentenza della Corte 7 ottobre 2010, Commissione/Portogallo (causa [C-154/09](#)).

Nella sentenza odierna, la Corte afferma che **il Portogallo non ha adottato le misure che comporta l'esecuzione della sentenza del 2010**. La Corte, infatti, rileva che, alla data del 7 giugno 2011, il contratto di concessione concluso con la PTC era ancora in vigore e che la normativa diretta ad abrogare le disposizioni contrarie al diritto dell'Unione entrerà in vigore solamente il 1° giugno 2014. D'altra parte, la Corte dichiara che, al 7 giugno 2011, il Portogallo non aveva designato, mediante un procedimento conforme alla direttiva, le imprese incaricate di fornire il servizio universale.

Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, **la Corte ritiene giustificato condannare il Portogallo al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità**.

Quanto alla somma forfettaria, la Corte rileva che **la mancata esecuzione della sentenza del 2010 ha pregiudicato interessi privati e pubblici**. Essa sottolinea, inoltre, che **il contratto di concessione** che attribuisce alla PTC la fornitura del servizio universale fino al 2025 **è stato approvato** il 17 febbraio 2003 **successivamente all'entrata in vigore della direttiva** e che gli Stati membri erano tenuti a recepire tale direttiva entro e non oltre il 24 luglio 2003. La Corte afferma che **detti elementi sono tali da richiedere l'adozione di una misura dissuasiva** come la condanna al pagamento di una somma forfettaria.

La Corte osserva poi che **la durata dell'infrazione** (vale a dire quasi tre anni e mezzo, di cui ventotto mesi di ritardo nell'esecuzione della sentenza) **è eccessiva**. Essa considera inoltre **che si tratta di un'infrazione grave**, poiché (1) **il mancato recepimento ha ostacolato il buon funzionamento del mercato interno** e (2) **la mancata esecuzione della sentenza del 2010 ha avuto conseguenze negative su interessi sia privati** (vale a dire quelli delle imprese eventualmente interessate alla fornitura del servizio universale) **sia pubblici** (ossia quelli degli utenti finali). La Corte sottolinea che occorre **tuttavia** tener conto del fatto che, per quanto concerne la designazione delle imprese incaricate di fornire il servizio universale, **nel mese di ottobre del 2012 sono state avviate procedure conformi di gara**. La Corte rileva che i nuovi contratti che designano tali imprese e l'abrogazione definitiva della normativa che autorizza il mantenimento del contratto di esclusiva della PTC produrranno effetti il 1° giugno 2014. Infine, la Corte sottolinea che **la capacità contributiva del Portogallo è diminuita nel contesto della crisi economica**.

La Corte considera peraltro che il **pagamento di una penalità** costituisce un **mezzo finanziario adeguato a garantire l'esecuzione completa della citata sentenza**. Essa ritiene **tuttavia che l'imposizione della somma proposta dalla Commissione non sia proporzionata, perché non tiene debitamente conto del fatto che il Portogallo ha attuato le misure necessarie per adempiere ad una parte rilevante dei suoi obblighi**.

Alla luce di detti elementi, la Corte stabilisce **che è proporzionato condannare il Portogallo al pagamento di una somma forfettaria di 3 milioni di euro e di una penalità pari a 10 000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2010**.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582